

Decreto Dirigenziale n. 121 del 07/09/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE D'USO DI AREE DEMANIALI PER L'ATTRAVERSAMENTO DI N. 8 CORSI D'ACQUA, RICADENTI NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO, CON LINEA ELETTRICA AEREA A 380 KV BENEVENTO II - S. SOFIA, A FAVORE DELLA SOCIETA' TERNA S.P.A.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
- c. che all'ENEL S.p.A. Napoli è stata rilasciata dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Benevento "l'Autorizzazione e Atto di Sottomissione" n 8909 del 29/01/1970 per l'attraversamento con linea elettrica aerea a 380 kV Benevento II – S. Sofia (parte della ex linea Garigliano -Benevento) dei seguenti corsi d'acqua, ricadenti in provincia di Benevento:

c.1.	Vallone Pozzillo in agro del Comune di Durazzano	tra i pali 26-27;
c.2.	Vallone Martorano in agro del Comune di S. Agata dei Goti	tra i pali 30-31;
c.3.	Vallone Fiumicello in agro del Comune di Moiano	tra i pali 39-40;
c.4.	Fiume Isclero in agro del Comune di Bucciano	tra i pali 41-42;
c.5.	Vallone Oscuro in agro del Comune di Bonea	tra i pali 49-50;
c.6.	Vallone Lemale in agro del Comune di Montesarchio	tra i pali 61-61;
c.7.	Vallone Zossouro in agro del Comune di Apollosa	tra i pali 69-70;
c.8.	Fiume Calore in agro del Comune di Benevento	tra i pali 80-81.

- d. che in seguito all'assetto societario derivante dall'applicazione del decreto Bersani (n.79/99) alla società TERNA S.p.A. sono stati conferiti tutti i beni ed i rapporti giuridici inerenti l'esercizio del diritto di proprietà della rete di trasmissione precedentemente di competenza dell'Enel Divisione Trasmissioni;
- e. che la Società TERNA S.p.A., con istanza assunta al protocollo regionale al n. 137933 del 23/02/2012, ha chiesto la voltura e il rinnovo a suo nome dell'Autorizzazione e Atto di Sottomissione n. 8909 del 29/01/1970 emesso precedentemente a favore dell'ENEL S.p.A.;
- f. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

- a. dell'istruttoria prot. reg. n. 656413 del 07/09/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- b. della nota prot. reg. n. 656419 del 07/09/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

- a. che gli attraversamenti citati al punto e. del "PREMESSO", per i quali si chiede la voltura e il rinnovo della concessione, non contrastano con le norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904 non interferendo in alcun modo con le sezioni idriche di deflusso;
- b. che, trattandosi di opere che impegnano stabilmente aree del demanio fluviale le stesse sono soggette al rilascio di concessione a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone;
- c. che la Società TERNA S.p.A. risulta in regola con il pagamento del canone dovuto a tutto il 31/12/2011;
- d. che con nota n. 517972 del 05/07/2012 è stato richiesto al Settore Provveditorato ed Economato Servizio Gare ed Appalti della Regione Campania il certificato della competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura relativo alla Società Terna S.p.A.,recante la "comunicazione antimafia" e la "dichiarazione relativa alle eventuali procedure concorsuali in corso ai sensi della normativa vigente in materia";
- e. che l'AGC 10 Demanio e Patrimonio Settore Provveditorato ed Economato Servizio Gare della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso a mezzo posta PEC la certificazione richiesta, relativa alla Società Terna S.p.A., rilasciata a mezzo del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant.) con Prot. N. M_ITPP_NAUTG0003848109072012 del 09/07/2012, assunto al protocollo Regionale al n. 532860 del 11/07/2012;

- f. che dalla predetta certificazione a carico della suddetta Società risulta la non sussistenza di procedure di scioglimento o concorsuali, nonché la insussistenza di procedimenti o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione,né provvedimenti di cui alll'art. 10 della legge 31/05/1965 n.575 e s.m.i.:
- g. che qualsiasi uso di un bene del demanio pubblico dello Stato è concesso per un periodo di tempo determinato, salvo rinnovo;

RITENUTO di dover formalizzare la voltura e il rinnovo del rapporto di concessione già intercorso tra la Regione Campania e l'ENEL S.p.A. a favore della Terna S.p.A.;

VISTO:

```
a. la L.
                 n. 2248
                           del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
b.
    il R.D.
                 n. 368
                            del 08/05/1904;
   il R.D.
                 n. 523
                            del 25/07/1904;
                 n. 1775
   il R.D.
                           del 11/12/1933;
                 n. 24
                            del 07/01/1947;
   il D.Lgs.
e.
    la L.
                 n. 8
                            del 21/01/1949;
   la L.
                 n. 1501
                           del 21/12/1961 art. 4 comma 2;
g.
                 n. 281
                            del 16/05/1970:
h.
   la L.
                 n. 1
    la L.R.
                            del 26/01/1972;
i.
j.
    la L.R.
                 n. 29
                            del 14/05/1975;
   il D.P.R.
                 n. 616
                            del 24/07/1977 art. 89;
k.
    la L.R.
                 n. 47
                            del 27/10/1978;
                 n. 546
m. il D.L.
                            del 02/10/1981 art. 14 comma 1;
   la L.
                  n. 241
                            del 7/8/1990:
n.
                  n. 29
                            del 3/02/1993;
ο.
   il D.Lgs.
p.
    la L.
                  n. 537
                            del 24/12/1993;
    la L.
                  n. 59
                            del 15/03/1997;
q.
    il D.M.
                  n. 258
                            del 02/03/1998 art. 7;
r.
                  n. 112
s.
    il D.Lgs.
                            del 31/03/1998;
    il D.Lgs.
                  n. 96
                            del 30/03/1999:
t.
   la D.G.R.
                  n. 3466 del 03/06/2000;
u.
V
    il DPCM
                           del 12/10/2000;
w. la D.G.R.
                  n. 5154 del 20/10/2000;
    il D.Lgs.
                  n. 165
                           del 30/03/2001 art. 4 c 2;
х.
                  n. 7
    la L.R.
                           del 30/04/2002;
у.
    la L.R.
                  n. 1
                           del 27/01/2012;
Z.
aa. la D.G.R.
                  n. 24
                           del 14/02/2012.
```

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- Di volturare, a favore della Società TERNA S.p.A. (Concessionaria), Cod. Fisc. e P.I. n. 05779661007 R.E.A. 922416, con sede legale al Viale Egidio Galbani, 70 – 00156 ROMA, "l'Autorizzazione e Atto di Sottomissione" n 8909 del 29/01/1970.
- Di rinnovare alla suddetta Società la concessione d'uso delle aree demaniali impegnate per l'attraversamento con linea elettrica aerea a 380 kV Benevento II – S.Sofia (parte della ex linea Garigliano-Benevento) dei seguenti corsi d'acqua, ricadenti nella provincia di Benevento:

2.1.	Vallone Pozzillo in agro del Comune di Durazzano	tra i pali 26-27;
2.2.	Vallone Martorano in agro del Comune di S. Agata dei Goti	tra i pali 30-31;
2.3.	Vallone Fiumicello in agro del Comune di Moiano	tra i pali 39-40;
2.4.	Fiume Isclero in agro del Comune di Bucciano	tra i pali 41-42;
2.5.	Vallone Oscuro in agro del Comune di Bonea	tra i pali 49-50;
2.6.	Vallone Lemale in agro del Comune di Montesarchio	tra i pali 61-61;
2.7.	Vallone Zossouro in agro del Comune di Apollosa	tra i pali 69-70;



- 2.8. Fiume Calore in agro del Comune di Benevento tra i pali 80-81.
- La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.
- 4. Di acconsentire al pieno rientro nel regime negoziale del periodo extra contrattuale compreso tra la data di scadenza del precedente atto e la data di adozione del presente Provvedimento.
- 5. Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:
 - 5.1. Non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
 - 5.2. La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte della Concessionaria.
 - 5.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.
 - 5.4. La Concessionaria, per l'occupazione dell'area demaniale, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € 1.636,10 (euro milleseicentotrentasei/10) così distinto:
 - 5.4.1. canone annuo (aggiornato al 2012) pari ad € **1.487,36** (euro millequattrocentottantasette/36).
 - 5.4.2. imposta regionale del 10% pari ad € 148,74 (euro centoquarantotto/74).
 - 5.5. Il canone è determinato ai sensi dall'art. 4, co. 2 e 3 della Legge 1501 del 21/12/1961 e ss.mm. ed ii, è riferito all'anno solare ed è soggetto all'aggiornamento con cadenza annuale sulla base dell'indice medio ISTAT dell'anno precedente; dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di febbraio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tariffa n. 1520, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 07 Annualità di canone anticipato per l'attraversamento con linea elettrica aerea di n. 8 corsi d'acqua demaniali in provincia di Benevento Art.55", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. 1520. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore del Genio Civile di Benevento entro 10 giorni dalla data di pagamento.
 - 5.6. La Concessionaria, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, pari a n. 2 annualità del canone base riferito all'anno 2012 di € 2.974,72 (euro duemilanovecentosettantaquattro/72). Detto importo va versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice di tariffa n. 1521, specificando la causale di versamento "Area 15 Settore 07 Deposito cauzionale per l'attraversamento con linea elettrica aerea di n. 8 corsi d'acqua demaniali in Provincia di Benevento Art. 55", oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre la causale di versamento e indicando il codice tariffa n. 1521. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento entro 10 giorni dalla data di pagamento.
 - 5.7. Il predetto deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della Concessionaria, previo accertamento da parte di funzionari del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto.
 - 5.8. La Concessionaria dovrà apporre in corrispondenza degli attraversamenti cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.

- 5.9. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alle sponde ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico della Concessionaria.
- 5.10. E' vietato ogni destinazione delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita.
- 5.11. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione delle aree in concessione, dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.
- 5.12. Per eventuali ritardati pagamenti la Concessionaria è costituita, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.
- 5.13. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.
- 5.14. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura della Concessionaria in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese alla Concessionaria (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).
- 5.15. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico della Concessionaria.
- 5.16. La concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n.523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e, pertanto, la Concessionaria è tenuta a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi.
- 5.17. La Concessionaria è tenuta alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed, in particolare, ai Regolamenti n.523/1904 e 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti.
- 5.18. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.
- 5.19. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo alla Concessionaria di corrispondere le eventuali maggiorazioni.
- 5.20. La Concessionaria è l'unica responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuta ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.
- 5.21. La Concessionaria non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuta a denunziare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.
- 5.22. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.
- 5.23. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che la Concessionaria abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:
 - 5.23.1. si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia.
 - 5.23.2. la Concessionaria contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione.
- 5.24. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessata, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 5.3. e 5.5., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che dovranno mantenersi per tutta la durata della concessione.
- 5.25. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.

- 5.26. La Società TERNA S.p.A. elegge il proprio domicilio presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto alla Via Aquileia, 8 80143 Napoli, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.
- 5.27. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.
- 6. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

- 1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - 1.1. in via telematica, a norma di procedura:
 - 1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
 - 1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - 1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
 - 1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
 - 1.2.1. alla Società TERNA S.p.A. –Via Aquileia, 8 80143 Napoli;
 - 1.2.2. all'Agenzia del Demanio Filiale Campania Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio